

MILLE PROROGHE

La conversione in legge del decreto "mille proroghe" ha introdotto alcune novità per il mondo sportivo.

NOVITA' PER LE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'art. 35 comma 5 prevede che nelle parole "esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica" contenute nell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR 917/1986 (redditi diversi) "sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

In base alla novella, rientrano quindi nella disciplina agevolativa prevista dall'art. 25 della L. 133/2000 anche i compensi erogati agli sportivi che partecipano alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed alla assistenza dell'attività sportiva dilettantistica.

Tale disposizione consente ora di superare il legame fra l'attività sportiva dilettantistica e la manifestazione sportiva dilettantistica.

Pertanto, salvo quanto si dirà più avanti, **istruttori sportivi e preparatori atletici vengono ora considerati a tutti gli effetti sportivi dilettanti**, alla stregua degli allenatori e degli atleti.

Rimangono comunque aperti tre dubbi:

- 1) il primo riguarda se la novella abbia valenza *ex nunc*, cioè da ora in avanti o, essendo interpretativa, valga anche per il passato, cioè *ex tunc*;
- 2) rimane aperta la questione di quegli istruttori e preparatori sportivi la cui attività non è prodromica ad una competizione sportiva o comunque ad una manifestazione sportiva come aerobica, fitness, potenziamento muscolare, bonificazione, ginnastica posturale, acquagym, ecc.
- 3) rimane inoltre aperta la questione ENPALS, fino ad un auspicato chiarimento da parte dello stesso ente previdenziale, che, comunque, ritiene a tutt'oggi, inapplicabile il regime agevolativo in caso di compensi annui superiori ad € 4.500,00.=.

NOVITA' PER LE FEDERAZIONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

L'art. 35 comma 6 stabilisce che "alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni si applica quanto previsto dall'art. 67 co. 1 lett. m, secondo periodo, del TUIR 917/1986 (redditi diversi) e dall'art. 61 comma 3 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276. (Legge Biagi)".

Viene esteso il regime agevolativo precedentemente illustrato a commento del comma 5 anche ai compensi erogati in dipendenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale dalle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni che erano in precedenza esclusi.

Il richiamo alla Legge Biagi esclude poi i rapporti in discorso dal campo di applicazione delle tipologie contrattuali a progetto ed occasionali, analogamente a quanto già previsto per le società ed associazioni sportive dilettantistiche.